



Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità -
Delta del Po
Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax
0533 318007
P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2 Dicembre 1999) e
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9 Giugno 2015)

COMITATO ESECUTIVO

DELIBERAZIONE N. 40

SEDUTA del 22-04-2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventidue del mese di aprile, alle ore 14 e minuti 30 si è riunito, regolarmente convocato presso la piattaforma Google Meet, il Comitato Esecutivo.

Assiste il Direttore Dott. Massimiliano Costa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Nominativo	Presente	Assente
Morelli Aida	In Collegamento	
Rossi Elena	In Collegamento	
Cardi Antonio	In Collegamento	
Bugnoli Maria		X
Vasi Andrea	In Collegamento	

Essendo presenti n. 4 componenti del Comitato Esecutivo, la seduta è dichiarata valida e il Comitato Esecutivo procede ad approvare il seguente

OGGETTO

Assunzione della proposta di variante al Piano di Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia" ai sensi della L. R. n. 24/2017

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Delibera di Comitato Esecutivo n. 27/2013, il quale attribuisce al Comitato Esecutivo la competenza ad approvare gli accordi, le intese e le convenzioni connesse alla gestione della Macroarea di cui all'art. 14, c. 1 lett. j) e ad approvare i regolamenti del Parco di cui alla lettera m) del medesimo articolo.

VISTA la L. R. n. 6 del 17/02/2005, che disciplina la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000.

VISTA la L. R. 21 dicembre 2017 n. 24, "*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*", che all'art. 76 definisce i procedimenti da utilizzare per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale dell'Ente di Gestione, il quale recita:

1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti area vasta avviano il processo di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione territoriale alle previsioni della presente legge entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della stessa. Entro il medesimo periodo sono ammesse l'adozione e l'approvazione di varianti specifiche ai piani vigenti.

2. Le previsioni dei PTCP approvati ai sensi della legge regionale n. 20 del 2000 conservano efficacia fino all'entrata in vigore del PTM e dei PTAV.

3. Fino all'entrata in vigore del PTR di cui al comma 1 conservano altresì efficacia le previsioni dei vigenti PTCP relative ai contenuti conferiti dalla presente legge al medesimo piano regionale.

4. I procedimenti di pianificazione in corso all'entrata in vigore della presente legge relativi ai PTCP, ai Piani territoriali dei parchi, di cui alla legge regionale n. 6 del 2005, ed ai piani territoriali settoriali la cui disciplina legislativa regionale rinvii ai procedimenti definiti dalla legge regionale n. 20 del 2000 possono essere ultimati secondo la medesima disciplina previgente, in alternativa all'applicazione del procedimento di cui all'articolo 43. Per i Piani territoriali dei parchi tale procedimento è integrato dalle disposizioni di cui al comma 4 ter.

4 bis. La Regione ridefinisce la disciplina dei Piani territoriali dei parchi per assicurare il loro coordinamento con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di cui alla presente legge e l'efficacia del sistema di governo del territorio.

4 ter. Fino alla ridefinizione di cui al comma 4 bis, per l'approvazione dei Piani territoriali dei parchi e delle relative varianti si applica il procedimento di cui all'articolo 43 integrato dalle seguenti disposizioni:

a) l'elaborazione e l'assunzione della proposta di piano e le relative consultazioni, ai sensi degli articoli 44 e 45, commi da 1 a 8, competono all'Ente di gestione del parco;

b) l'Ente di gestione del parco, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito di cui all'articolo 45, comma 3, trasmette all'amministrazione di cui alla lettera b) le proprie valutazioni sulle osservazioni e le proposte presentate e sugli esiti delle eventuali attività di consultazione attuate, unitamente agli elaborati della conseguente proposta di piano da adottare;

c) l'organo di governo dell'amministrazione di cui alla lettera b), entro i successivi sessanta giorni si esprime sugli atti dell'Ente di gestione del parco, di cui alla lettera c), e sottopone all'organo consiliare la proposta di piano da adottare, ai sensi dell'articolo 45, comma 9;

d) nel caso in cui il parco si estenda sul territorio di più ambiti provinciali, con apposito accordo territoriale sono definite le modalità con cui le amministrazioni di cui alla lettera b) concorrono alla formazione, adozione e approvazione del piano.

ATTESO che:

- con delibera della Giunta Regionale n. 489 del 23/04/2012 veniva approvato il piano di stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia" del Parco regionale del Delta del Po;
- in data 18 marzo 2024 veniva presentato il documento preliminare relativo alla variante al Piano di Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia".

DATO atto che la Comunità del Parco ha avviato il procedimento di variante, approvando, con Deliberazione n. 2 del 21/03/2024, la proposta citata e trasmettendola al Comitato Esecutivo per la sua assunzione ai sensi della L.R. n. 24/2017.

DATO atto che:

- dell'avvenuta assunzione verrà data comunicazione alla Comunità del Parco, come previsto al comma 2 dell'art. 45 della L.R. 24/2017;

gli atti e gli adempimenti richiesti dalla normativa europea e nazionale per la procedura di valutazione ambientale e valutazione di incidenza dei piani sono integrati nel procedimento di approvazione della variante di Piano ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017;

lo studio di incidenza sarà redatto dagli uffici del Parco successivamente all'adozione da parte della Comunità del Parco.

VISTA l'istruttoria condotta dall'Ufficio tecnico-ambientale con la quale si propone:

1. DI APPROVARE, per quanto in premessa citato e qui integralmente richiamato, la proposta di variante al Piano, completa di tutti gli elaborati costitutivi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, della L.R. n. 24/2017;
2. DI DEMANDARE per la comunicazione e la partecipazione, ciascuno per quanto di competenza, gli adempimenti inerenti e conseguenti l'Atto in oggetto ai sensi dell'art. 45 della L.R. 24/2017;
3. DI DARE atto che l'approvazione della proposta da parte della Comunità del Parco, avvenuta con Deliberazione n. 2 del 21/03/2024, così come la successiva assunzione da parte del Comitato Esecutivo, non comportano l'entrata in vigore del regime di salvaguardia di cui all'art. 27 della L.R. n. 24/2017;
4. DI DEMANDARE agli Uffici competenti gli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi procedurali di cui alla L.R. n. 24/2017 e di pubblicazione previsti dall'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

VISTO l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica.

DELIBERA

per quanto in premessa citato e qui integralmente richiamato,


1. DI DARE ATTO che la Comunità del Parco ha approvato la proposta di variante al Piano di Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia" con Deliberazione n. 2 del 21/03/2024, completa di tutti gli elaborati costitutivi, allegati a tale atto quale parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 della L.R. n. 24/2017.
2. DI ASSUMERE la proposta di variante, completa di tutti gli elaborati costitutivi, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai sensi della L. R. n. 24/2017.
3. DI DARE atto che l'assunzione della proposta di Piano non comporta l'entrata in vigore del regime di salvaguardia di cui all'art. 27 della L.R. n. 24/2017.
4. DI DEMANDARE agli Uffici competenti gli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi procedurali e di pubblicazione previsti.



Perizia di variante al Piano Territoriale della Stazione “Pineta di Classe e Salina di Cervia” del Parco regionale del Delta del Po, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 489 del 23/04/2012

1. Inquadramento introduttivo

Il Piano Territoriale della Stazione “Pineta di Classe e Salina di Cervia” del Parco regionale del Delta del Po, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 489 del 23/04/2012 definisce per il complesso Ortazzo-Ortazzino la seguente zonizzazione:



-  Zona A di salvaguardia integrale
-  Zona B di salvaguardia generale
-  Zona C di salvaguardia ambientale

Zona A

La zona A non ha sottozone, poiché prevede norme talmente restrittive da non necessitare di declinazioni per eventuali differenze ambientali. Infatti, l'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale della Stazione “Pineta di Classe e Salina di Cervia” del Parco regionale del Delta del Po, stabilisce:



“Art. 22 Zona A di protezione integrale

1. Le zone A di protezione integrale comprendono ambienti originati dalle dinamiche costiere e fluviali, la cui evoluzione morfologica è stata bloccata dalle opere di difesa della costa e, in parte, dei corsi d'acqua, in aree esterne ad esse, determinando, conseguentemente, uno stato di stabile equilibrio ecologico o, nel caso delle macchie costiere su dune fossili, di interessante e dinamica evoluzione naturale.

Le zone A sono costituite dalla porzione settentrionale delle praterie umide sortuose salate o salmastre dell'Ortazzino, dai meandri abbandonati del torrente Bevano, dalla porzione settentrionale delle macchie arbustive termofile costiere circostanti le praterie umide dell'Ortazzino.

2. Nelle zone A l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. È consentito l'accesso per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco.

2 bis. È vietato il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio.

3. La perimetrazione delle zone A di protezione integrale è riportata nelle Tavole P.8/1 – P.8/9 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:5.000, parte integrante delle presenti Norme”.

Zona B

La zona B è declinata in sette sottozone, con norme elaborate appositamente per essere adeguate alle caratteristiche ambientali e alle attività umane eventualmente ammesse in esse.

Le sottozone ricadenti nell'area dell'Ortazzo-Ortazzino sono B.ARB; B.PRA; B.SMT; B.PIN.

L'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale della Stazione “Pineta di Classe e Salina di Cervia” del Parco regionale del Delta del Po, stabilisce (sono omessi i commi relativi a sottozone non rappresentate nell'area Ortazzo-Ortazzino):

“Art. 23 Zona B di protezione generale

1. Le zone B di protezione generale comprendono ambiti di diversa origine e di differente composizione morfologica e floro-faunistica e sono, quindi, suddivise in sottozone che rappresentano ambiti omogenei di tutela e intervento, per le quali il presente Piano di Stazione, ferme restando le altre direttive ed indirizzi dettati dalle presenti Norme, esprime indicazioni normative specifiche ai successivi commi.

Tutti gli interventi devono acquisire preventivamente il nulla osta dell'Ente di Gestione, laddove previsto dall'art. 8 delle presenti Norme; gli interventi non esplicitamente indicati ai successivi commi del presente articolo, sono sottoposti a nulla osta dell'Ente di Gestione, che deve esprimersi con riguardo alla conservazione degli habitat elencati nelle singole sottozone e degli elementi di prioritaria importanza indicati agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme.

2. Nelle zone B suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. In tutte le zone B sono vietati:

- l'asporto di legna morta in piedi o al suolo, fatti salvi interventi di emergenza antincendio, di lettiera e terriccio, nonché l'alterazione del profilo del terreno;

- le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;

- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;
- l'apertura di nuove strade e sentieri e l'asfaltatura delle strade bianche;
- la costruzione di nuove opere edilizie, l'ampliamento di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, salvo quanto successivamente specificato per le diverse sottozone;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica;
- l'attività venatoria, la pesca e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna, secondo quanto specificato all'art. 12 delle presenti Norme;
- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 10 e 11 delle presenti Norme;
- l'itticoltura;
- l'introduzione di cani;
- il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio;
- l'allestimento, anche temporaneo, di attendamenti o campeggi;
- lo svolgimento o l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli;
- l'accensione di fuochi all'aperto.

3. In tutte le zone B sono consentiti:

- le attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone;
- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione;
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- le attività di osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione ordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti;
- la manutenzione ordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;
- il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme;
- le attività previste dai Piani di Gestione di cui all'articolo 10 delle presenti norme.

Gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica, gli interventi di rinaturalizzazione, la realizzazione di percorsi e altre strutture al servizio del tempo libero, previsti dal presente Piano di Stazione, qualora non realizzati direttamente dall'Ente di Gestione, devono essere sottoposti al nulla osta dell'Ente di Gestione.

4. La perimetrazione delle zone B di protezione generale è riportata nelle Tavole P.8/18 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:5.000, parte integrante delle presenti Norme.

5. Sulla base della specifica morfologia dominante le zone B sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate disposizioni specifiche:

B.PRA - prati umidi;

B.SMT - paludi salmastre;

B.ARB - arbusteti costieri;

B.PIN - pinete;

B.BOS - boschi;

B.SPG.a – spiagge e dune non destinate alla fruizione balneare;

B.SPG.b – spiagge e dune parzialmente destinate alla fruizione balneare;

B.SPG.c – spiagge e dune destinate alla fruizione balneare;

B.FLU - corsi d'acqua.

*6. La sottozona B.PRA comprende la porzione meridionale delle praterie umide salmastre dell'Ortazzino; in tale sottozona l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali dei prati umidi a *Puccinellia palustris* (*Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis*), a *Juncus maritimus* (*Juncetalia maritimi*), a *Schoenus nigricans* e *Holoschoenus romanus* (*Holoschoenetalia*); non sono consentite attività diverse dalla osservazione scientifica e dalla gestione degli habitat finalizzata al mantenimento delle comunità prative (*Juncetalia maritimi*; *Holoschoenetalia*), la cui realizzazione deve essere prevista in apposito programma di ordinario controllo della vegetazione, che deve essere sottoposto al parere di conformità dell'Ente di Gestione, nel rispetto della tutela integrale dei prati umidi a *Puccinellia palustris* (*Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis*).*

6.1 In tale sottozona sono vietati:

- la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo;*
- interventi di prosciugamento, nonché movimenti di terra o scavi;*
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.2;*
- l'alterazione o la riduzione della superficie prativa;*
- l'accesso, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.2.*

6.2 In tale sottozona sono consentiti:

- le operazioni gestionali di mantenimento delle comunità prative che necessitano di tali interventi (*Juncetalia maritimi*; *Holoschoenetalia*), condotte secondo il Regolamento del Parco e secondo quanto previsto al precedente comma 6;*

- l'accesso per le operazioni gestionali di cui al presente comma.

7. Le sottozone B.SMT comprendono lo stagno costiero dell'Ortazzo e lo stagno interno alla pineta Ramazzotti immediatamente a Sud di Lido di Dante; in tali sottozone l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali delle comunità sommerse a *Ruppia cirrhosa* (*Ruppiaetalia*), delle comunità di elofite a *Scirpus maritimus* (*Scirpetalia compacti*) e ad *Erianthus ravennae* (*Eriantho ravennae-Schoenetum nigricantis*), delle praterie salse a *Juncus maritimus* (*Puccinellio festuciformis-Juncetum maritimi*), dei canneti in acque debolmente salmastre (*facies a Phragmites australis*).

Il programma di gestione dell'Ortazzo, qualora non redatto direttamente dall'Ente di Gestione, nonché qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, devono essere sottoposti al parere di conformità o al nulla osta dell'Ente di Gestione.

7.1 In tali sottozone sono, inoltre, vietati:

- interventi di prosciugamento, nonché movimenti di terra o scavi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;
- interventi mirati alla modifica dei gradienti salini caratteristici del sito che ne determinano l'elevata diversità ecologica e biologica;
- l'alterazione del naturale andamento dei livelli idrici e, in particolare, l'innalzamento dei livelli durante la stagione riproduttiva dell'avifauna acquatica;
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio;
- l'accesso con imbarcazioni di qualsiasi tipo, se non per motivi di servizio;
- l'accesso, ad eccezione di quanto successivamente previsto al successivo comma 7.2 per l'edificio della pileria;
- l'utilizzo del sito per attività diverse dalla conservazione e osservazione della natura.

7.2. In tali sottozone sono consentiti:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzata alla eventuale conversione in Centro di Documentazione del Parco della pileria interna all'Ortazzo;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio dell'idrovora;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti destinati alla conduzione del bacino d'acqua, fermo restando quanto stabilito dalle presenti Norme per i singoli manufatti ed impianti;
- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti per sistemazione e difesa idraulica, mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque finalizzato al mantenimento degli ecosistemi presenti e nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 7;
- l'accesso per motivi di servizio e alle pertinenze dell'edificio della pileria, una volta che lo stesso sia eventualmente convertito in Centro di Documentazione del Parco e reso accessibile tramite ponte sul Fosso Ghiaia;

- le normali operazioni di pulizia meccanica delle sponde arginali, le cui modalità sono oggetto del Regolamento del Parco, ed eventuali sfalci delle elofite, qualora si rendessero necessari, volti alla prevenzione del naturale interrimento della palude e previste da apposito programma di gestione, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 7;

- le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, sottoposte a nulla osta;

- la realizzazione di dossi emergenti e barene per la nidificazione di Caradriformi all'interno dei bacini orientali dell'Ortazzo.

8. Le sottozona B.ARB comprendono la porzione meridionale delle macchie arbustive costiere circostanti le praterie umide dell'Ortazzino e le zone ad Ovest delle pinete di Stato sezioni Ramazzotti e Savio; in tali sottozona l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali delle comunità arbustive a *Juniperus communis* e *Hippophae rhamnoides* (*Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis*) ed a *Prunus spinosa* (*Prunetalia spinosae*). Il programma di gestione delle aree arbustive, qualora non redatto direttamente dall'Ente di Gestione, nonché qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, devono essere sottoposti al parere di conformità o al nulla osta dell'Ente di Gestione.

8.1 In tali sottozona sono, inoltre, vietati:

- interventi di movimento di terra o scavi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.2;

- interventi di piantumazione di essenze arboree od arbustive;

- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.2;

- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio;

- l'utilizzo del sito per attività diverse dalla conservazione e osservazione della natura.

8.2 In tali sottozona sono consentiti:

- le normali operazioni di pulizia meccanica delle carraie, secondo le modalità previste dal Regolamento del Parco;

- l'esecuzione, da parte dell'Ente di Gestione, di eventuali interventi di riconversione delle pinete artificiali a *Pinus pinaster* in arbusteti naturali (*Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis*; *Prunetalia spinosae*);

- le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, sottoposte a nulla osta;

- interventi di asportazione delle essenze vegetali alloctone;

- l'accesso, limitato e regolamentato, in forma esclusiva di visita guidata.

9. La sottozona B.PIN comprende la pineta interna allo stagno costiero dell'Ortazzo, caratterizzata prevalentemente da pineta rada a *Pinus pinea* su macchia naturale a *Juniperus communis*, *Hippophae rhamnoides*, *Phillyrea angustifolia*; in tale sottozona l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento alla conservazione della macchia naturale.

9.1 In tale sottozona sono vietati:

- interventi di movimento di terra o scavi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.2;

- l'accesso, ad eccezione dell'accesso per motivi di servizio;
- la raccolta e l'asportazione di flora, compresi gli strobili (pigne);
- l'alterazione dell'apparato boschivo e l'alterazione degli equilibri idrologici che ne determinano la composizione specifica con particolare riferimento alla macchia naturale a *Juniperus communis*, *Hippophae rhamnoides*, *Phillyrea angustifolia*;
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio;
- l'asportazione degli esemplari arborei morti, morenti o senescenti, con carie e cavità e dei tronchi abbattuti al suolo;
- l'utilizzo del sito per attività diverse dalla conservazione e osservazione della natura.

9.2 In tale sottozona sono consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria della carraia principale;
- interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del canale di collegamento tra le due porzioni dell'Ortazzo, che attraversa la pineta, sottoposti a nulla osta".

Zona C

Anche la zona C è declinata in sette sottozone, con norme elaborate appositamente per essere adeguate alle caratteristiche ambientali e alle attività umane eventualmente ammesse in esse.

L'unica sottozona ricadente nell'area dell'Ortazzo-Ortazzino è C.PRA.

L'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale della Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia" del Parco regionale del Delta del Po, stabilisce (sono omessi i commi relativi a sottozone non rappresentate nell'area Ortazzo-Ortazzino):

"Art. 23 Zone C di protezione ambientale

1. Le zone C di protezione ambientale comprendono ambiti di diversa origine, di differente composizione morfologica e floro-faunistica e soggette a differenti usi antropici e sono, quindi, suddivise in sottozone che rappresentano ambiti omogenei di tutela e intervento. Le aree oggetto delle tutele di cui al presente articolo, sono costituite sia da ambienti naturali tradizionalmente utilizzati per attività ricreative da parte dell'uomo, sia da parti di territorio prive di elementi naturali notevoli, ma collocate in prossimità di aree di protezione generale e come tali soggette a politiche di valorizzazione ed ampliamento degli ambienti naturali in attuazione del presente Piano di Stazione, sia da aree agricole destinate ad interventi di ripristino ambientale o ad attività di agricoltura sostenibile. Le aree di cui al presente articolo sono perciò tutelate per consentire la frequentazione antropica a fini ricreativi nonché gli interventi di valorizzazione e ricostruzione ambientale e paesaggistica previsti dal presente Piano di Stazione.

Tutti gli interventi devono acquisire preventivamente il parere o nulla osta dell'Ente di Gestione, laddove previsto dall'art. 8 delle presenti Norme; gli interventi non esplicitamente indicati ai successivi commi del presente articolo, sono sottoposti a nulla osta dell'Ente di Gestione, che deve esprimersi con riguardo alla conservazione degli habitat elencati nelle singole sottozone e degli elementi di prioritaria importanza indicati agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme.

2. In tutte le zone C sono vietati:

- le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;

- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;

- l'apertura di nuove strade;

- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi del presente capitolo;

- l'attività venatoria e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna, secondo quanto specificato all'art. 12 delle presenti Norme;

- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 10 e 11 delle presenti Norme, fatto salvo quanto di seguito stabilito ai commi 9, 10, 11, 12 del presente art. 24;

- il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio.

3. In tutte le zone C sono consentiti:

- le attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone;

- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione;

- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;

- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;

- le attività di osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;

- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;

- le attività integrative al reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'agriturismo, l'offerta di servizi ambientali e per l'ospitalità, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco;

- il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di restauro e risanamento;

- le attività previste dai Piani di Gestione di cui all'articolo 9 delle presenti norme.

Gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica, gli interventi di rinaturalizzazione, la realizzazione di percorsi e altre strutture al servizio del tempo libero, ferma restando l'applicazione



di rigorose misure di impedimento del traffico veicolare nei percorsi fuori strada, l'organizzazione delle attività di agriturismo e di turismo rurale, previsti dal presente Piano di Stazione, qualora non realizzati direttamente dall'Ente di Gestione, devono essere sottoposti al nulla osta dell'Ente di Gestione.

4. La perimetrazione delle zone C di protezione ambientale è riportata nelle Tavole P.8/1 – P.8/18 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:5.000, parte integrante delle presenti Norme.

5. Sulla base della specifica morfologia dominante e degli usi cui sono destinate le zone C sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate disposizioni specifiche:

C.PIN - pinete;

C.PIN.a - parco naturale di Cervia;

C.PRA - prati;

C.FLU - corsi d'acqua;

C.CAN - canali adduttori della Salina di Cervia;

C.AGR - aree agricole;

C.AGR.a - aree agricole connesse a siti di rilevanza ambientale;

C.AGR.b - aree agricole da destinare a ripristino naturalistico;

C.CAV – cave dismesse;

C.ARB – arbusteti;

C.MAR – mare.

...

7. Le sottozone C.PRA comprendono i prati xerici a *Bromus erectus* (*Brometalia erecti*) e umidi dominati da *Holoschoenus romanus* e *Schoenus nigricans* (*Holoschoenetalia*) con arbusteti (*Junipero communis*-*Hippophaetum fluviatilis*, *Prunetalia*), nella porzione meridionale dell'Ortazzino; i terreni recentemente riallagati a Sud dell'Ortazzo e ricompresi entro la zona Ramsar "Ortazzo e territori limitrofi", caratterizzati dalla presenza di prati umidi stagionalmente inondati; i prati umidi incolti tra la salina di Cervia e la S.S.Adriatica.

7.1 In tale sottozona sono vietati:

- interventi di movimento terra o scavi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;
- la modifica dell'idrologia dei siti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;
- l'innalzamento dei livelli idrici durante la stagione riproduttiva dell'avifauna acquatica;
- l'alterazione o la riduzione della superficie prativa;
- la piantumazione di essenze arboree ed arbustive;
- l'accesso al di fuori dei sentieri esistenti e regolamentati, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;

- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio.

7.2 In tali sottozone sono consentiti:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti destinati alla gestione idraulica e la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione del sito;
- le opere di sistemazione e difesa idraulica, sottoposte a nulla osta dell'Ente di Gestione;
- le operazioni gestionali di mantenimento delle comunità prative, mediante taglio regolare della vegetazione erbacea, volto a contrastare la naturale evoluzione del sito ed a mantenere od ottenere aspetti vegetazionali di maggiore pregio naturalistico, secondo modalità e tempi previsti dal Regolamento del Parco;
- gli interventi di asportazione delle essenze vegetali alloctone presenti nella lottizzazione abbandonata;
- l'utilizzo dei viali abbandonati, in cui risulta ancora palesemente evidente l'abbozzo di urbanizzazione, per attività del tempo libero che non prevedano l'uso di veicoli a motore e che non comportino alcun disturbo agli elementi naturali presenti;
- l'interramento dell'esistente linea elettrica.

2. Descrizione degli habitat e delle specie presenti

Sottozone B.ARB e B.PRA

L'area interessata dalle zone B.ARB e B.PRA è caratterizzata dai seguenti habitat e relative associazioni vegetali:

1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)

All. *Juncion maritimi* Br.-Bl. ex Horvatic 1934

Comunità di giunchi e praterie salate e salmastre mediterranee, che si sviluppano su suoli molto umidi o periodicamente inondati.

All. *Puccinellion festuciformis* Géhu & Scoppola in Géhu et al. 1984

Comunità salmastra a *Puccinellia festuciformis* (Host) Parl. e *Limonium narbonense*, oltre ad altre specie alofile, su terreni costantemente umidi delle zone lagunari del nord Adriatico, dove colonizza le "barene" o, in questo caso, i fanghi di affioramento della falda marina.

Considerazioni: questo habitat ha una presenza marginale nella sottozona B.ARB, essendo prevalentemente presente nella zona A.

2160 Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*

All. *Junipero communis*-*Hippophaetum fluviatilis* Géhu & Scoppola in Géhu et al. 1984

Comunità arbustiva tipicamente nord adriatica, presente sulle dune fossili, in condizioni microclimatiche di umidità atmosferica e temperature invernali più rigide di quelle caratteristiche della

macchia mediterranea, composta, oltre che da *Juniperus communis* e *Hippophae rhamnoides*, soprattutto da *Phillyrea angustifolia* e *Pyracantha coccinea*.

Considerazioni: habitat caratterizzante la sottozona B.ARB e importante dal punto di vista conservazionistico, stabile, in assenza di modifiche della linea di costa, che non necessita di interventi di manutenzione e che viene favorito, nella sua funzione ecologica, dalla compattezza, messa a rischio dal passaggio di sentieri, carraie, percorsi in genere.

2250* Dune costiere con *Juniperus* spp.

All. *Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis* Géhu & Scoppola in Géhu et al. 1984

Comunità arbustiva tipicamente nord adriatica, presente sulle dune fossili, in condizioni microclimatiche di umidità atmosferica e temperature invernali più rigide di quelle caratteristiche della macchia mediterranea, composta, oltre che da *Juniperus communis* e *Hippophae rhamnoides*, soprattutto da *Phillyrea angustifolia* e *Pyracantha coccinea*, in condizioni più calde e aride del precedente, dove *Juniperus communis* è dominante e si associa con *Asparagus acutifolius*, *Lonicera etrusca* e *Osyris alba*.

Considerazioni: habitat caratterizzante la sottozona B.ARB e importante dal punto di vista conservazionistico, stabile, in assenza di modifiche della linea di costa, che non necessita di interventi di manutenzione e che viene favorito, nella sua funzione ecologica, dalla compattezza, messa a rischio dal passaggio di sentieri, carraie, percorsi in genere.

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavanduletalia*

Ord. *Pistacio-Rhamnetalia* Rivas-Martínez 1975

Macchie arbustive su dune consolidate aride, in condizioni disturbate da fattori naturali, con sclerofille come *Cistus creticus*, *Ligustrum vulgare*, *Rhamnus alaternus*, *Helichrysum italicum*, *Teucrium chamaedris*, *Fumana procumbens*.

Considerazioni: habitat molto localizzato e importante dal punto di vista conservazionistico, stabile, in assenza di modifiche della linea di costa, che non necessita di interventi di manutenzione e che viene favorito, nella sua funzione ecologica, dalla compattezza, messa a rischio dal passaggio di sentieri, carraie, percorsi in genere.

2270* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

Rimboschimenti di *Pinus pinea* o *Pinus pinaster* su dune consolidate

Considerazioni: habitat artificiale, ma comunque protetto dalla direttiva 92/43/CEE, di cui il Piano territoriale prevedeva la conversione verso l'habitat 2250* che, tuttavia, sarebbe problematica alla luce del quadro normativo nel frattempo evolutosi in materia. Inoltre, in una formazione molto fitta di pino è insediato il nucleo familiare di lupo.

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) con stupenda fioritura di orchidee

Ord. *Brometalia erecti* Br. - Bl. 1936

Vegetazione caratterizzata da *Bromus erectus*, *Galium verum*, *Euphorbia cyparissias*, *Salvia pratensis*, *Fumana procumbens*, *Helianthemum apenninum*, *Helianthemum nummularium* e *Sanguisorba minor*, che si sviluppa nelle radure sabbiose caratterizzate da elevata aridità estiva.

Considerazioni: habitat decisamente caratterizzante la sottozona C.PRA, che viene favorito dallo sfalcio, in particolare per il mantenimento delle orchidee.

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*

Ord. *Holoschoenetalia* Br.-Bl. In Br.-Bl. et al.1947

Praterie dense di Ciperacee e Graminacee su suoli prevalentemente sabbiosi, soggetti a influsso di falda durante le stagioni sfavorevoli ma secchi in estate. Le specie più frequenti sono *Schoenus nigricans*, *Holoschoenus romanus*, *Pulicaria dysenterica*, *Tetragonolobus maritimus*, *Eupatorium cannabinum* e *Calamagrostis epigejos*.

Ass. *Erianthoravennae-Schoenetum nigricantis* (Pign. 1953) Géhu 1984

Praterie umide, localmente insediate in aree retrodunali, dominate da *Saccharum ravennae* e *Schoenus nigricans* (*Eriantho ravennae-Schoenetum nigricantis*).

Considerazioni: habitat caratterizzante la sottozona B.PRA, che viene favorito dallo sfalcio nelle formazioni riferibili all'ordine *Holoschoenetalia* e che, invece, non necessita di interventi gestionali per il suo mantenimento nelle formazioni riferibili all'associazione *Erianthoravennae-Schoenetum nigricantis*, che proprio alla tranquillità dei suoli, periodicamente umidi a causa della falda elevata (si insedia nelle bassure tra le dune consolidate) deve la sua presenza.

92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*

All. *Populion albae* Br.-Bl. ex Tchou 1948

Comunità forestali della regione mediterranea, che si sviluppano su suoli con falda freatica elevata di acqua dolce.

Considerazioni: habitat presente in modo marginale in una zona a giacitura più bassa dell'area forestale che si estende al margine orientale della sottozona B.ARB. Non necessita di interventi gestionali.

9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*

Ord. *Quercetalia Ilicis* Br. - Bl. ex Molinier 1934

Macchie di *Quercus ilex* su cordoni dunali recenti o su dune consolidate, con *Phillyrea angustifolia*, *Asparagus acutifolius*, *Clematis flammula*, *Fraxinus ornus* (All. *Fraxino Orni-Quercion Ilicis* Biondi, Casavecchia & Gigante ex Biondi, Casavecchia & Gigante in Biondi, Allegrezza, Casavecchia, Galdenzi, Gigante & Pesaresi 2013).

Considerazioni: habitat presente tra i rimboschimenti di pino, dove il leccio sta lentamente sostituendo in modo spontaneo le conifere di impianto artificiale. Non necessita di interventi gestionali.



Specie

Canis lupus: la specie è presente con un gruppo familiare, che si riproduce in loco dal 2021 ed è costituito, come generalmente per il lupo, da un maschio e una femmina alfa, con i giovani dell'anno precedente, in numero variabile, a seconda delle annualità, da tre a cinque. L'area più importante per la specie nel sito è rappresentata da un folto rimboscimento di pini, circondato da arbusteti e aree prative, in sottozona B.ARB, porzione settentrionale.

Circus pygargus: nidifica nelle praterie della zona A e della sottozona B.PRA.

Caprimulgus europaeus: nidifica nelle aree aperte delle boscaglie e degli arbusteti delle zone A, B, C.

Calandrella brachydactyla: nidifica nelle praterie della zona A e della sottozona B.PRA.

Lanius collurio: nidifica nelle praterie con arbusti sparsi e negli arbusteti della zona A e della zona B.

Sottozona C.PRA

L'area interessata dalle zone B.ARB e B.PRA è caratterizzata dai seguenti habitat e relative associazioni vegetali:

2130*: Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)

Ass. *Bromo tectorum-Phleetum arenaria* Korneck 1974

Ass. *Schoeneto-Chrysopogonetum grylli* Pign. 1953.

Comunità erbacea su terreni sabbiosi delle dune consolidate con prati dominati da vegetazione a *Phleum arenarium* e *Silene conica* in condizioni di aridità e con prati dominati da *Chrysopogon gryllus* e *Schoenus nigricans*, su sabbie di dune fossili erose e livellate naturalmente, con falda superficiale nelle stagioni piovose.

Considerazioni: habitat molto raro, caratterizzante la sottozona C.PRA, importante dal punto di vista conservazionistico, favorito dallo sfalcio annuale.

2160 Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*

All. *Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis* Géhu & Scoppola in Géhu et al. 1984

Comunità arbustiva tipicamente nord adriatica, presente sulle dune fossili, in condizioni microclimatiche di umidità atmosferica e temperature invernali più rigide di quelle caratteristiche della macchia mediterranea, composta, oltre che da *Juniperus communis* e *Hippophae rhamnoides*, soprattutto da *Phillyrea angustifolia* e *Pyracantha coccinea*.

Considerazioni: habitat che nella sottozona C.PRA sta spontaneamente sostituendo la vegetazione dei vialetti della vecchia lottizzazione.

2250* Dune costiere con *Juniperus* spp.

All. *Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis* Géhu & Scoppola in Géhu et al. 1984

Comunità arbustiva tipicamente nord adriatica, presente sulle dune fossili, in condizioni microclimatiche di umidità atmosferica e temperature invernali più rigide di quelle caratteristiche della macchia mediterranea, composta, oltre che da *Juniperus communis* e *Hippophae rhamnoides*, soprattutto da *Phillyrea angustifolia* e *Pyracantha coccinea*, in condizioni più calde e aride del precedente, dove *Juniperus communis* è dominante e si associa con *Asparagus acutifolius*, *Lonicera etrusca* e *Osyris alba*.

Considerazioni: habitat che nella sottozona C.PRA sta spontaneamente sostituendo la vegetazione dei vialetti della vecchia lottizzazione e che compare, come piccole macchie sparse, negli habitat pratici (a dimostrazione dell'importanza dello sfalcio per mantenere la diversità attuale).

2270* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

Rimboschimenti di *Pinus pinea* o *Pinus pinaster* su dune consolidate

Considerazioni: habitat artificiale, ma comunque protetto dalla direttiva 92/43/CEE, di cui il Piano territoriale prevedeva la conversione verso l'habitat 2250* che, tuttavia, sarebbe problematica alla luce del quadro normativo nel frattempo evolutosi in materia.

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) con stupenda fioritura di orchidee

Ord. *Brometalia erecti* Br. - Bl. 1936

Vegetazione caratterizzata da *Bromus erectus*, *Galium verum*, *Euphorbia cyparissias*, *Salvia pratensis*, *Fumana procumbens*, *Helianthemum apenninum*, *Helianthemum nummularium* e *Sanguisorba minor*, che si sviluppa nelle radure sabbiose caratterizzate da elevata aridità estiva.

Considerazioni: habitat decisamente caratterizzante la sottozona C.PRA, che viene favorito dallo sfalcio, in particolare per il mantenimento delle orchidee.

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*

Ord. *Holoschoenetalia* Br. - Bl. in Br. - Bl. et al.1947

Praterie dense di Ciperacee e Graminacee su suoli prevalentemente sabbiosi, soggetti a influsso di falda durante le stagioni sfavorevoli ma secchi in estate. Le specie più frequenti sono *Schoenus nigricans*, *Holoschoenus romanus*, *Pulicaria dysenterica*, *Tetragonolobus maritimus*, *Eupatorium cannabinum* e *Calamagrostis epigejos*.

Considerazioni: habitat caratterizzante la sottozona C.PRA, che viene favorito dallo sfalcio.

3. Analisi delle criticità

Il Piano Territoriale della Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia" del Parco regionale del Delta

Zona A



Non si ravvisano criticità relative alla zona A, che è caratterizzata da habitat decisamente stabili, mantenuti dall'equilibrio tra ingressione e intrusione marina, precipitazioni e affioramento della falda fluviale, evaporazione, su suoli argilloso-limosi o sabbiosi, che permettono esclusivamente la presenza di formazioni compatte di alofile.

Zona B

Le norme della zona B presentano alcune criticità, sia nei commi relativi alla zona B generica, sia nelle norme di una delle sottozone che interessano l'area dell'Ortazzino (zona B.ARB) di seguito esposte:

Zone B

“3. In tutte le zone B sono consentiti:

- le attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone;

- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione;

...

- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;

- la manutenzione ordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti;

...”

La porzione settentrionale della sottozona B.ARB presenta arbusteti compatti di olivello spinoso, ginepro, fillirea, agazzino, in altre parole la macchia costiera su dune consolidate tipica della costa nord adriatica, che, un tempo, caratterizzava l'intero litorale dell'Emilia-Romagna. In quest'area (a differenza delle altre aree costiere non occupate da insediamenti umani) sono presenti soltanto pochi e limitati rimboschimenti artificiali di pino marittimo, il che costituisce un elevato elemento di valore. Peraltro, nel principale nucleo rimboschito è presente un sito di elevata importanza per la biologia del nucleo familiare di lupo europeo localizzato in questa stazione del parco. Si evidenzia che questo elemento faunistico di pregio non era assolutamente presente al momento dell'estensione del Piano Territoriale e nemmeno se ne poteva lontanamente ipotizzare l'arrivo.

Non si ritengono, quindi, necessarie *“le attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone”*, poiché l'area presenta già un habitat in equilibrio e di elevato valore naturalistico.

Si ritiene che eventuali *“gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione”* debbano essere evitati, per garantire la tranquillità necessaria alla presenza del lupo.

Si ritiene che *“l'escursionismo e il turismo naturalistico”* possano avere un impatto troppo elevato sul sito, sia per la possibile introduzione involontaria di specie vegetali esotiche attraverso il trasporto di semi, sia per l'inevitabile disturbo nei confronti del lupo.

Anche gli interventi di *“manutenzione ordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti”* sono potenzialmente assai dannosi per la presenza del lupo.



Sottozona B.ARB

“8.2 In tali sottozona sono consentiti:

- le normali operazioni di pulizia meccanica delle carraie, secondo le modalità previste dal Regolamento del Parco;*
- l'esecuzione, da parte dell'Ente di Gestione, di eventuali interventi di riconversione delle pinete artificiali a Pinus pinaster in arbusteti naturali (Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis; Prunetalia spinosae);*
- le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, sottoposte a nulla osta;*
- interventi di asportazione delle essenze vegetali alloctone;*
- l'accesso, limitato e regolamentato, in forma esclusiva di visita guidata”.*

Le *“normali operazioni di pulizia meccanica delle carraie”* determinano un disturbo elevato alla presenza del lupo e impedisce il normale sviluppo della vegetazione arbustiva caratteristica del sito e protetta come habitat dalla direttiva 92/43/CEE. Inoltre, permettono un'accessibilità alla zona A esistente (in cui l'accesso è, invece, vietato) e un passaggio nelle porzioni settentrionali della zona B, particolarmente delicato.

Si ritiene inopportuna *“l'esecuzione, da parte dell'Ente di Gestione, di eventuali interventi di riconversione delle pinete artificiali a Pinus pinaster”*, in considerazione del fatto che proprio la pineta esistente nell'area è stata scelta dal nucleo familiare di lupo per una parte fondamentale della propria biologia.

Si ritiene inopportuno eseguire *“opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque”*, che potrebbero cambiare l'idrologia dell'area, a danno sia dell'adiacente zona A, sia della stessa vegetazione arbustiva su sabbie della zona B.ARB.

Gli *“interventi di asportazione delle essenze vegetali alloctone”* non sono necessari, alla luce di quanto espresso relativamente alla presenza del lupo nel rimboschimento con l'alloctono pino marittimo.

Soprattutto, si ritiene che, data la fragilità degli habitat e la presenza di specie sensibili, non sia opportuno prevedere *“l'accesso, limitato e regolamentato, in forma esclusiva di visita guidata”*, che, seppur con guida, determinerebbe un disturbo troppo elevato.

Sottozona B.PRA

“6.1 In tale sottozona sono vietati:

- la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo;*
- interventi di prosciugamento, nonché movimenti di terra o scavi;*
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.2;*
- l'alterazione o la riduzione della superficie prativa;*
- l'accesso, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.2.*

6.2 In tale sottozona sono consentiti:



- le operazioni gestionali di mantenimento delle comunità prative che necessitano di tali interventi (*Juncetalia maritimi*; *Holoschoenetalia*), condotte secondo il Regolamento del Parco e secondo quanto previsto al precedente comma 6;

- l'accesso per le operazioni gestionali di cui al presente comma".

Pur affermando che sono consentite "le operazioni gestionali di mantenimento delle comunità prative che necessitano di tali interventi (*Juncetalia maritimi*; *Holoschoenetalia*, *Brometalia*)" l'impianto normativo non vieta chiaramente l'aratura, la semina, la trasemina delle comunità prative, che potrebbero essere pesantemente danneggiate da queste normali pratiche agricole, inopportune nel sito e per l'habitat in questione.

Zona C

Anche le norme della zona C presentano alcune criticità, sia nei commi relativi alla zona C generica, sia nelle norme di una delle sottozone che interessano l'area dell'Ortazzino (zona C.PRA) di seguito esposte:

Zone C

"3. In tutte le zone C sono consentiti:

...

- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche;

...

- le attività integrative al reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'agriturismo, l'offerta di servizi ambientali e per l'ospitalità, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco;

- il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme;

..."

L'area più meridionale dell'Ortazzino presenta ancora i residui dell'urbanizzazione primaria legata al tentativo di lottizzazione dei primi anni '70 del Novecento. Lungo le strade asfaltate realizzate a quel tempo erano presenti fino a qualche anno fa le conifere messe a dimora per la realizzazione dei vialetti cittadini, ancora presenti ai tempi della redazione del Piano Territoriale, sono oggi state completamente sostituite dalla macchia tipica del litorale nord adriatico, già descritta in precedenza. Rimangono i residui di asfaltatura che, però, si ritiene più opportuno eventualmente rimuovere, piuttosto che mantenere per "l'escursionismo e il turismo naturalistico".

Le "attività integrative al reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'agriturismo, l'offerta di servizi ambientali e per l'ospitalità, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco", seppur fortemente limitate dalle norme specifiche della sottozona C.PRA (vedi oltre), possono generare comunque forme di incidenza sull'area, non soltanto sul sito in questione, ma anche su limitrofo litorale, per la pressione generata dai turisti che, nella maggior parte dei casi, rivolgono il proprio interesse proprio sulla spiaggia, per esercitare il turismo balneare, che è una delle principali pressioni sul complesso dunoso e sulle spiagge naturali a nord di Lido di Classe.



La previsione di “*mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme*”, combinata con la previsione di fruizione delle vecchie strade del tentativo di lottizzazione, rende impossibile l’asportazione delle strade stesse che, invece, si ritiene attualmente auspicabile, anche se nell’area si considera possibile la fruizione, ma su sentieri di terra battuta.

Sottozona C.PRA

“7.1 In tale sottozona sono vietati:

- interventi di movimento terra o scavi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;*
- la modifica dell’idrologia dei siti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;*
- la raccolta e l’asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;*
- l’innalzamento dei livelli idrici durante la stagione riproduttiva dell’avifauna acquatica;*
- l’alterazione o la riduzione della superficie prativa;*
- la piantumazione di essenze arboree ed arbustive;*
- l’accesso al di fuori dei sentieri esistenti e regolamentati, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;*
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio.*

7.2 In tali sottozone sono consentiti:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti destinati alla gestione idraulica e la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione del sito;*
- le opere di sistemazione e difesa idraulica, sottoposte a nulla osta dell’Ente di Gestione;*
- le operazioni gestionali di mantenimento delle comunità prative, mediante taglio regolare della vegetazione erbacea, volto a contrastare la naturale evoluzione del sito ed a mantenere od ottenere aspetti vegetazionali di maggiore pregio naturalistico, secondo modalità e tempi previsti dal Regolamento del Parco;*
- gli interventi di asportazione delle essenze vegetali alloctone presenti nella lottizzazione abbandonata;*
- l’utilizzo dei viali abbandonati, in cui risulta ancora palesemente evidente l’abbozzo di urbanizzazione, per attività del tempo libero che non prevedano l’uso di veicoli a motore e che non comportino alcun disturbo agli elementi naturali presenti;*
- l’interramento dell’esistente linea elettrica.*

Relativamente alle norme di tale sottozona si evidenziano, allo stato attuale, alcune criticità:

- l’impianto normativo non vieta chiaramente l’aratura, la semina, la trasemina delle comunità prative, che potrebbero essere pesantemente danneggiate da queste normali pratiche agricole, inopportune nel sito e per l’habitat in questione;*
- la previsione di mantenere le strade asfaltate della vecchia lottizzazione contrasta con la rinaturalizzazione a cui il sito è andato incontro a 15 anni di distanza dalla stesura del Piano Territoriale, che è divenuta un valore aggiunto della porzione meridionale dell’Ortazzino;*

- la previsione di utilizzare le suddette strade per generiche attività del tempo libero senza mezzi a motore che, ad esempio, potrebbero anche riguardare attività sportive decisamente impattanti, contrasta con la necessità di mantenere un'elevata tranquillità nel sito, che fa da cuscinetto tra Lido di Classe e la porzione settentrionale dell'Ortazzino ove è insediato il nucleo familiare di lupo.

Si evidenzia, tuttavia, che, contrariamente a quanto più volte erroneamente dichiarato da alcune associazioni ambientaliste, nell'area non sono già alla luce delle vigenti norme possibili interventi edilizi di nessun genere.

4. Proposta di variante

4.1 VARIANTE N. 1 – Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A

Come evidenziato, la porzione settentrionale della sottozona B.ARB è caratterizzata dalla presenza di habitat stabili, molto rari a livello nazionale, regionale e locale, che sono favoriti dall'assenza di ingerenze umane. In essi sono, inoltre, presenti specie particolarmente esigenti in fatto di tranquillità dei luoghi, in particolare uno dei tre nuclei familiari di *Canis lupus* del Parco regionale del Delta del Po.

Valori e caratteristiche dell'area

1410 Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*)

2160 Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*

2250* Dune costiere con *Juniperus* spp.

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavanduletalia*

2270* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*

9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*

Specie animali: *Canis lupus* è presente con un nucleo familiare, che utilizza una delle aree rimboschite, particolarmente fitta e impenetrabile, come per un momento importantissimo del proprio calendario biologico. *Caprimulgus europaeus*: nidifica a terra, ovunque vi sia vegetazione rada e sufficiente aridità, anche tra gli arbusteti.

Normativa

L'area è inclusa nella sottozona B.ARB, le cui Norme Tecniche di Attuazione sono state in precedenza riportate.

Motivazioni

Come evidenziato al paragrafo 2, le norme presentano alcune problematiche relativamente alla porzione settentrionale della sottozona B.ARB:

- la porzione settentrionale della sottozona B.ARB presenta arbusteti compatti di olivello spinoso, ginepro, fillirea, agazzino, in altre parole la macchia costiera su dune consolidate tipica della costa nord adriatica, che, un tempo, caratterizzava l'intero litorale dell'Emilia-Romagna. In quest'area (a differenza delle altre aree costiere non occupate da insediamenti

- umani) sono presenti soltanto pochi e limitati rimboschimento artificiali di pino marittimo, il che costituisce un elevato elemento di valore. Peraltro, nel principale nucleo rimboschito è presente un sito di elevata importanza per la biologia del nucleo familiare di lupo europeo localizzato in questa stazione del parco. Si evidenzia che questo elemento faunistico di pregio non era assolutamente presente al momento dell'estensione del Piano Territoriale e nemmeno se ne poteva lontanamente ipotizzare l'arrivo.
- non si ritengono necessarie *“le attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone”*, poiché l'area presenta già un habitat in equilibrio e di elevato valore naturalistico.
 - si ritiene che eventuali *“gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione”* debbano essere evitati, per garantire la tranquillità necessaria alla presenza del lupo.
 - si ritiene che *“l'escursionismo e il turismo naturalistico”* possano avere un impatto troppo elevato sul sito, sia per la possibile introduzione involontaria di specie vegetali esotiche attraverso il trasporto di semi, sia per l'inevitabile disturbo nei confronti del lupo.
 - anche gli interventi di *“manutenzione ordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti”* sono potenzialmente assai dannosi per la presenza del lupo.
 - le *“normali operazioni di pulizia meccanica delle carraie”* determinano un disturbo elevato alla presenza del lupo e impedisce il normale sviluppo della vegetazione arbustiva caratteristica del sito e protetta come habitat dalla direttiva 92/43/CEE. Inoltre, permettono un'accessibilità alla zona A esistente (in cui l'accesso è, invece, vietato) e un passaggio nelle porzioni settentrionali della zona B, particolarmente delicato.
 - si ritiene inopportuna *“l'esecuzione, da parte dell'Ente di Gestione, di eventuali interventi di riconversione delle pinete artificiali a Pinus pinaster”*, in considerazione del fatto che proprio la pineta esistente nell'area è stata scelta dal nucleo familiare di lupo per una parte fondamentale della propria biologia.
 - si ritiene inopportuno eseguire *“opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque”*, che potrebbero cambiare l'idrologia dell'area, a danno sia dell'adiacente zona A, sia della stessa vegetazione arbustiva su sabbie della zona B.ARB.
 - gli *“interventi di asportazione delle essenze vegetali alloctone”* non sono necessari, alla luce di quanto espresso relativamente alla presenza del lupo nel rimboschimento con l'alloctono pino marittimo.
 - soprattutto, si ritiene che, data la fragilità degli habitat e la presenza di specie sensibili, non sia opportuno prevedere *“l'accesso, limitato e regolamentato, in forma esclusiva di visita guidata”*, che, seppur con guida, determinerebbe un disturbo troppo elevato.

Variante

La variante consiste nell'elevazione della tutela da sottozona B.ARB a zona A della porzione settentrionale dell'area, caratterizzata dalla presenza dominante degli habitat 2160 Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*; 2250* Dune costiere con *Juniperus* spp.; 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavanduletalia*; 2270* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*. Tali habitat, infatti, come evidenziato, sono stabili, non necessitano di interventi di gestione e sono favoriti dall'assenza di disturbo antropico nelle loro funzioni ecologiche.

L'area elevata da sottozona B.ARB a zona A ha una superficie di 90 ettari. La zona A della stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia (unica zona A del Parco regionale del Delta del Po) passa, così, dagli attuali 71 ettari a ben 161 ettari di territorio a salvaguardia integrale.

Il perimetro aggiornato è riportato di seguito:



4.2 VARIANTE N. 2 – Sottozona B.PRA modifica normativa

Come evidenziato, la sottozona B.PRA è caratterizzata dalla presenza di habitat prativi di diverso tipo, che sono favoriti dallo sfalcio annuale, ma potrebbero essere pesantemente danneggiati, se non addirittura compromessi da interventi agronomici non sufficientemente vietati in modo esplicito dalle norme vigenti.

Valori e caratteristiche dell'area

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) con stupenda fioritura di orchidee

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*

Specie animali: *Circus pygargus* nidifica nelle aree prative. *Caprimulgus europaeus*: nidifica a terra, ovunque vi sia vegetazione rada e sufficiente aridità, anche tra gli arbusteti.

3 Normativa

La norma della sottozona B.PRA è stata in precedenza riportata.

4 Motivazioni

Come evidenziato al paragrafo 2, le norme presentano una problematicità relativamente alla conservazione delle aree prative naturali, non vietando in modo esplicito, ma solo in riferimento agli obiettivi gestionali, l'aratura, l'erpatura, la semina o la trasemina, la fertilizzazione dei terreni prativi.

5 Variante

La variante consiste nell'inserimento di un'alinea al comma 6.1, con il seguente testo:

6.1 In tale sottozona sono vietati:

...

- l'aratura, l'erpatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo.

4.3 VARIANTE N. 3 – Zona C.PRA elevata a zona B.PRA

Come evidenziato, la sottozona C.PRA è caratterizzata dalla presenza delle vecchie strade del tentativo di lottizzazione, inframmezzate da habitat prativi e da arbusteti che stanno sostituendo la vegetazione artificialmente piantumata nei vialetti.

Valori e caratteristiche dell'area

2160 Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*

2250* Dune costiere con *Juniperus* spp.

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*

9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*

Specie animali: *Caprimulgus europaeus*: nidifica a terra, ovunque vi sia vegetazione rada e sufficiente aridità, anche tra gli arbusteti.

Normativa

L'area è inclusa nella sottozona C.PRA, le cui Norme Tecniche di Attuazione sono state in precedenza riportate.

Motivazioni

Come evidenziato al paragrafo 2, le norme presentano alcune problematiche relativamente alla conservazione degli habitat della sottozona C.PRA:

- l'area più meridionale dell'Ortazzino presenta ancora i residui dell'urbanizzazione primaria legata al tentativo di lottizzazione dei primi anni '70 del Novecento. Lungo le strade asfaltate realizzate a quel tempo erano presenti fino a qualche anno fa le conifere messe a dimora per la realizzazione dei vialetti cittadini, ancora presenti ai tempi della redazione del Piano Territoriale, sono oggi state completamente sostituite dalla macchia tipica del litorale nord adriatico, già descritta in precedenza. Rimangono i residui di asfaltatura che, però, si ritiene più opportuno eventualmente rimuovere, piuttosto che mantenere per "l'escursionismo e il turismo naturalistico".
- le "attività integrative al reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'agriturismo, l'offerta di servizi ambientali e per l'ospitalità, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco", seppur fortemente limitate dalle norme specifiche della sottozona C.PRA (vedi oltre), possono generare comunque forme di incidenza sull'area, non soltanto

sul sito in questione, ma anche su limitrofo litorale, per la pressione generata dai turisti che, nella maggior parte dei casi, rivolgono il proprio interesse proprio sulla spiaggia, per esercitare il turismo balneare, che è una delle principali pressioni sul complesso dunoso e sulle spiagge naturali a nord di Lido di Classe.

- la previsione di “*mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme*”, combinata con la previsione di fruizione delle vecchie strade del tentativo di lottizzazione, rende impossibile l’asportazione delle strade stesse che, invece, si ritiene attualmente auspicabile, anche se nell’area si considera possibile la fruizione, ma su sentieri di terra battuta.
- l’impianto normativo non vieta chiaramente l’aratura, la semina, la trasemina delle comunità prative, che potrebbero essere pesantemente danneggiate da queste normali pratiche agricole, inopportune nel sito e per l’habitat in questione;
- la previsione di mantenere le strade asfaltate della vecchia lottizzazione contrasta con la rinaturalizzazione a cui il sito è andato incontro a 15 anni di distanza dalla stesura del Piano Territoriale, che è divenuta un valore aggiunto della porzione meridionale dell’Ortazzino;
- la previsione di utilizzare le suddette strade per generiche attività del tempo libero senza mezzi a motore che, ad esempio, potrebbero anche riguardare attività sportive decisamente impattanti, contrasta con la necessità di mantenere un’elevata tranquillità nel sito, che fa da cuscinetto tra Lido di Classe e la porzione settentrionale dell’Ortazzino ove è insediato il nucleo familiare di lupo.

Variante

La variante consiste nell’elevazione della tutela da sottozona C.PRA a sottozona B.PRA dell’intera superficie. Tali habitat, infatti, come evidenziato, necessitano di sfalcio annuale per la loro conservazione (consentito in B.PRA), ma sarebbero danneggiati da una fruizione troppo elevata (vietata in B.PRA) e sono oggi caratterizzati da una naturalità tale da giustificare l’inserimento in zona B.

Di conseguenza, la norma della sottozona B.PRA deve essere adeguata alla presenza delle strade della vecchia lottizzazione e all’auspicabile loro rimozione (le modifiche sono riportate in grassetto):

*6. La sottozona B.PRA comprende la porzione meridionale delle praterie umide salmastre dell’Ortazzino; in tale sottozona l’ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali dei prati umidi a *Puccinellia palustris* (*Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis*), a *Juncus maritimus* (*Juncetalia maritimi*), a *Schoenus nigricans* e *Holoschoenus romanus* (*Holoschoenetalia*); non sono consentite attività diverse dalla osservazione scientifica e dalla gestione degli habitat finalizzata al mantenimento delle comunità prative (*Juncetalia maritimi*; *Holoschoenetalia*), la cui realizzazione deve essere prevista in apposito programma di ordinario controllo della vegetazione, che deve essere sottoposto al parere di conformità dell’Ente di Gestione, nel rispetto della tutela integrale dei prati umidi a *Puccinellia palustris* (*Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis*).*

6.1 In tale sottozona sono vietati:

- *la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo;*
- *interventi di prosciugamento, nonché movimenti di terra o scavi;*
- *la raccolta e l’asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.2;*
- *l’alterazione o la riduzione della superficie prativa;*
- *l’accesso, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.2;*

- l'aratura, l'erpicoltura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo.


6.2 In tale sottozona sono consentiti:

- le operazioni gestionali di mantenimento delle comunità prative che necessitano di tali interventi (*Juncetalia maritimi*; *Holoschoenetalia*), condotte secondo il Regolamento del Parco e secondo quanto previsto al precedente comma 6;

- **gli interventi di rimozione delle strade asfaltate residuo della vecchia lottizzazione e la loro sostituzione con soprassuolo prativo a libera evoluzione e sfalcio annuale;**


- l'accesso per le operazioni gestionali di cui al presente comma.

Il perimetro aggiornato è riportato di seguito:






Inquadramento su Ortofoto del sito oggetto di variante



Inquadramento su CTR del sito oggetto di variante



EX ANTE
Individuazione del sito oggetto di variante rispetto al Piano di Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia".
Il sito ricade nella sottozona B.ARB.



PARCO DELTA DEL PO
SARDELLA-ADRIATICA

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po

Variante del Piano di Stazione
Pineta di Classe e Salina di Cervia

ELABORATO N. 1


Inquadramento territoriale

AREA DI INTERVENTO


Porzione meridionale delle macchie arbustive costiere circostanti le praterie umide dell'Ortazzino e le zone ad Ovest delle pinete di Stato sezioni Ramazzotti e Savio. Variante 1

GRUPPO DI LAVORO

Direttore: Dott. Massimiliano Costa
Istruttore: Dott. Stefano Zannini




RETE NATURA 2000
Il sito oggetto di variante risulta ricadere all'interno del ZSC-ZPS IT4070009 "Ortazzo, Ortazzino, Foce del torrente Bevano"



EX POST
La zonizzazione varia da Zona B sottozona B.ARB a Zona A



Inquadramento su Ortofoto del sito oggetto di variante



Inquadramento su CTR del sito oggetto di variante



EX ANTE
Individuazione del sito oggetto di variante rispetto al Piano di Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia".
Il sito ricade nella sottozona C.PRA.a



Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po

Variante del Piano di Stazione
Pineta di Classe e Salina di Cervia

ELABORATO N. 2

Inquadramento territoriale

AREA DI INTERVENTO

Porzione meridionale dell'Ortazzino. Variante 3

GRUPPO DI LAVORO

Direttore: Dott. Massimiliano Costa
Istruttore: Dott. Stefano Zannini



RETE NATURA 2000
Il sito oggetto di variante risulta ricadere all'interno del ZSC-ZPS IT4070009 "Ortazzo, Ortazzino, Foce del torrente Bevano"



EX POST
Zona C.PRA elevata a zona B.PRA



Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità -
Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax

0533 318007

P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it

C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2 Dicembre 1999) e
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9 Giugno 2015)



DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

Delibera nr. **40** Data Delibera **22/04/2024**

OGGETTO

Assunzione della proposta di variante al Piano di Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia" ai sensi della L. R. n. 24/2017

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :

FAVOREVOLE

Data 22/04/2024

IL DIRETTORE

Dott. Massimiliano Costa



Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

Arch. Aida Morelli

IL VERBALIZZANTE

Dott. Massimiliano Costa

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
